

rilevato che "I [redacted]" non ha svolto osservazioni e non ha partecipato in alcun modo nella fase anteriore all'omologazione, nonostante la regolare e tempestiva comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, della legge n° 3 del 2012, ma sostiene di essere tuttavia legittimata al reclamo sul dichiarato presupposto che "l'assenso ... dei creditori rileva, in tema di sovraindebitamento del consumatore, soltanto nella diversa procedura in cui la proposta abbia ad oggetto un Accordo ex art. 7, comma 1, c.p.c." (recte: ex art. 10 legge n° 3 del 2012);

rilevato che il debitore sostiene, invece, che legittimato al reclamo sia solo il creditore che abbia svolto osservazioni critiche e si sia opposto all'omologazione del piano e chiede, pertanto, che il reclamo di "I [redacted]" sia dichiarato inammissibile, trattandosi di provvedimento non reclamabile in mancanza di osservazioni contrarie dei creditori;

ritenuto che siffatta eccezione è fondata, in quanto:

a) in mancanza di specifiche disposizioni nella legge n° 3 del 2012, pare corretto applicare, per analogia, il principio espresso nell'art. 180, comma 3°, legge fall. con riferimento all'omologazione del concordato preventivo ("Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato *con decreto motivato non soggetto a gravame*");

b) non osta al riconoscimento della *eadem ratio* (rispetto alla disposizione relativa al concordato preventivo) il fatto che, nel caso del piano del consumatore, non c'è alcuna votazione dei creditori e non deve essere raggiunta alcuna maggioranza favorevole; infatti, il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore prevede comunque il previo *necessario* coinvolgimento di tutti i creditori interessati, con la fissazione di un'apposita udienza e un termine a comparire minimo di 30 giorni;



c) ne consegue che il reclamo, rimedio di natura impugnatoria, presuppone necessariamente che il reclamante abbia visto in qualche modo disattese le sue richieste nella fase precedente oppure lamenti di non avervi potuto partecipare per un vizio procedurale;

d) ciò appare coerente rispetto all'obiettivo di un equo contemperamento tra l'interesse del debitore ad una rapida stabilizzazione degli effetti della procedura di sovraindebitamento e quello dei creditori a potere interloquire sulla sussistenza dei presupposti di legge per la composizione del sovraindebitamento, presupposti che – come nel caso dell'omologazione del concordato preventivo – devono essere in ogni caso verificati dal giudice anche d'ufficio;

ritenuto che quanto fin qui motivato assorbe ogni altra questione trattata dalle parti;

ritenuto che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;

ritenuto, inoltre, che sussiste il presupposto per applicare, qui, l'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dal comma 17 della legge n. 228/2012, laddove si dispone che, "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1*bis*.";

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto da [REDACTED]

[REDACTED]
condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in € 1.150, di cui € 1.000 per



